

Codice A1103A

D.D. 25 marzo 2025, n. 371

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (acc. 514/2025) - (Fasc. nn. 12 -13 - 14 -15 -16/FOR2020).



ATTO DD 371/A1103A/2025

DEL 25/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (acc. 514/2025) – (Fasc. nn. 12 -13 - 14 -15 -16/FOR2020).

Visti gli atti trasmessi, con note del 05 e 06.12.2020 della Regione Carabinieri forestale Piemonte – Stazione di *omissis* a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in Via *omissis* *omissis* qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processi verbali numero:

- 50 dell'08.04.2020 ;
- 66 del 23.04.2020;
- 68 del 24.04.2020;
- 81 del 20.05.2020;
- 84 del 25.05.2020,

elevati da Agenti di P.G., per i fatti constatati su terreni del Comune di *omissis* *omissis* è stato accertato, in data 06.03.2020, per tutti gli interventi selvicolturali, quanto segue:

violazione dell'art. 13 della l.r. 4/2009 e del correlato Regolamento forestale regionale (D.P.G.R. n. 8/2011 e s.m.i.), relativo al mancato rispetto, nel corso di interventi selvicolturali (nello specifico boschi cedui di castagno), dell'obbligo di rilascio, a dote del bosco stesso, di una copertura minima del 10%.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 avvalendosi viceversa della facoltà di presentare nei termini degli scritti difensivi con contestuale richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della medesima legge; audizione regolarmente tenutasi in data 11 febbraio 2025 e, per espressa successiva richiesta da parte del sig.re *omissis*, in seconda data, il 24 marzo 2025, alla presenza di un funzionario tecnico della Regione esperto della materia.

Dato atto dell'accordo raggiunto in sede di seconda audizione, come da verbale che espressamente qui si richiama (secondo il disposto dell'art. 16 della L.r. 17/2023, c. 1 e 2), ove, al fine di evitare il rischio contenzioso con gli oneri che esso comporta in capo ad entrambe le parti, si è addivenuti ad un accordo consensuale con l'applicazione, per ciascun verbale, della sanzione più favorevole al trasgressore;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamato pertanto il sopracitato articolo 13 della L.r. 4/2009 come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. c) della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

preso atto del domicilio digitale eletto dal sig.re *omissis* ai fini della notificazione del presente atto;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenzial n. 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-

4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 513,33 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per il p.v. n. 50/2020;
- in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per il p.v. n. 66/2020;
- in Euro 620,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per il p.v. n. 68/2020;
- in Euro 780,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per il p.v. n. 81/2020;
- in Euro 810,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per il p.v. n. 84/2020;

INGIUNGE

al sunnominato signor *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 2.923,33** a titolo di sanzione amministrativa secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti